



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 7612/2010 R. G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da

Parte_1, nato a Troina il 04.02.1956 (cod. fisc. *C.F._1*);

Parte_2 in persona del legale rappresentante p. t., cons de in Misterbianco, via Dei Lillà, n. 20 (P. IVA *P.IVA_1*), entrambi rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dall'avv. Agata Valeria Pomodoro e dall'avv. Domenico Battiato, elettivamente domiciliati in Acireale, via Loreto, 16, Pal. *Parte_3*, presso lo studio del secondo;

ATTORI

contro

Controparte_1, nato a Paternò il 19.06.1975, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Paternò, via Sciarelle, 108 (P. IVA *P.IVA_2*), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo La Spina, elettivamente domiciliato in via Circumvallazione, 525, presso lo studio del suo procuratore;

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1 e la *Parte_2* citavano *Controparte_1* titolare dell'omonima ditta individuale, deducendo di avere stipulato, in data 30.09.2003, contratto di appalto con il quale avevano affidato all'impresa di *Controparte_1* l'esecuzione di lavori di

costruzione del tetto dell'edificio sito in Misterbianco, via Dei Lillà, n. 20, nonché la esecuzione di tutte le opere di rifinitura interne, per un corrispettivo pattuito di euro 28.000,00; che le opere venivano interrotte a marzo 2004 e non collaudate; che venivano riscontrati gravi difetti e difformità nella loro esecuzione, difetti accertati nel corso di una ctu disposta in altro giudizio, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo concesso all' *Parte_4* . Chiedevano pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'impresa convenuta al risarcimento dei danni causati nell'esecuzione dello stesso, ivi compresi i danni causati dalle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti.

Si costituiva tempestivamente, a seguito della rinnovazione dell'atto di citazione, *CP_1* *[...]* quale titolare dell'omonima ditta individuale, eccependo, preliminarmente, l'improponibilità della domanda, atteso che nel contratto di appalto, all'art. 8, era stato previsto e concordato che le controversie relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, la competenza a conoscere e decidere in merito era demandata ad un collegio arbitrale, che avrebbe deciso con lodo rituale quale amichevole compositore ma secondo norme di diritto.

Ancora, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di *Parte_1* , posto che il contratto era stato stipulato dalla società *Parte_2* e perché non risultava provata la sua qualità di proprietario dell'immobile e, in ogni caso, l'azione esercitata, di tipo contrattuale (risoluzione per inadempimento), escludeva la legittimazione di un soggetto diverso da quello che aveva stipulato il contratto di appalto.

Eccepiva la litispendenza con altro giudizio (di opposizione a decreto ingiuntivo), innanzi alla Sezione Distaccata di Paternò, avente ad oggetto i medesimi fatti.

Eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione di risarcimento danni ex art. 1668 c.c. nonché la sua inammissibilità.

Eccepiva, nel merito l'infondatezza della domanda attorea.

La causa veniva istruita con produzione documentale.

Precisate le conclusioni come da apposito verbale, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La causa veniva restituita sul ruolo, onde consentire la ricostruzione del fascicolo interamente cartaceo, non rinvenuto.

Indi, all'esito della ricostruzione del fascicolo, la causa veniva posta in decisione.

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata tempestivamente dal convenuto e di carenza di legittimazione attiva dell'attore *Parte_1*.

Il contratto di appalto del 30.09.2003, in atti risulta stipulato dalla *Parte_2* con sede in Misterbianco, via Dei Lillà, 20 e *Parte_1* vi interviene nella qualità di legale rappresentante della detta società e non personalmente.

E, invero, nello stesso si legge testualmente: “... tra il signor *Parte_1* nato a Troina (EN) il 04.02.1956 e residente in Misterbianco (CT), via dei Lillà, 20 nella qualità di Presidente della [...] *Parte_2* con sede in Misterbianco, via Dei Lillà, 20 P. IVA *P.IVA_1* da una parte, il geom. *Controparte_1* ... quale titolare e direttore tecnico dell'omonima impresa di costruzioni ...”.

Nel medesimo contratto all'art 8, si legge testualmente: “*Per l'ipotesi di controversie relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, la competenza a conoscere e decidere in merito sarà demandata ad un collegio arbitrale, che deciderà con lodo rituale quale amichevole compositore ma secondo norme di diritto*”.

L'azione proposta (di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno causato dalla cattiva esecuzione delle opere) è relativa all'esecuzione del contratto di appalto e rientra senza dubbio nel novero di quelle devolute alla decisione degli arbitri, sulla scorta della clausola testé richiamata.

Quanto alla qualificazione dell'arbitrato, se come rituale o irrituale, la relativa indagine va condotta valutando il patto compromissorio sulla base delle regole generali di ermeneutica contrattuale, tenuto conto che nell'arbitrato rituale le parti orientano la loro volontà verso un lodo riconducibile ad una soluzione di genere giurisdizionale, cioè idoneo ad essere reso esecutivo e a produrre gli

effetti di cui all'att. 825 c.p.c, mentre nell'arbitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole, un negozio di accertamento ovvero uno strumento conciliativo o transattivo, con il quale adottare una decisione riconducibile alla volontà delle parti stesse, che si impegnano a ritenerla vincolante.

Nel caso di specie, l'utilizzo dei termini "*lodo rituale*" e "*secondo norme di diritto*" sono prevalenti rispetto a "*quale amichevole compositore*" e lasciano propendere per la natura rituale dell'arbitrato.

Del resto, occorre tener conto che l'arbitrato rituale comunque va preferito, in ogni caso di dubbio, dovendosi ritenere la volontà di devolvere la controversia ad arbitri, in assenza di un'espressa dichiarazione contraria, espressione di una scelta in favore dell'istituto tipico regolato dal codice di procedura.

Pertanto, va dichiarata l'incompetenza del Giudice ordinario, per essere competente il collegio arbitrale.

Sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.T.M.

il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania, per essere la controversia devoluta ad arbitri;
- assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione per la riassunzione della causa dinanzi agli arbitri;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Catania il 29.07.2025

Il G.O.T.

dottorssa Maria Mottese